



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Di seguito i criteri, come da Delibera del Collegio dei Docenti del 7/11/2019, definiti per i seguenti aspetti:

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascun docente è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (art. 14 del DPR n. 122/2009).

Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati

1. gravi motivi di salute o familiari/sociali adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate serie e invalidanti;
3. per gli alunni stranieri, il rientro nel Paese di origine;
4. solo per alunni disabili, definizione di orario ridotto stabilito dal PEI;
5. partecipazione certificata ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale da tutti gli insegnanti. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento nelle discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. Analogamente per l'Esame conclusivo del primo ciclo, considerando però la possibilità di ammissione anche con una valutazione non sufficiente.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella deliberazione

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dalla normativa cogente;

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno negli anni di permanenza alla scuola secondaria.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per gli alunni con valutazione sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'unanimità.

Risultano non ammessi alla classe successiva gli studenti che presentano, alla data dello scrutinio, nonostante gli interventi di recupero messi in atto nel corso dell'anno:

- insufficienze gravi in due discipline
- insufficienza non grave in tre o più discipline

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Risultano ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli studenti delle classi terze che, in sede di scrutinio finale, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.